

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'**

**"CREACTIVES GROUP SPA"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di ottobre.

= 27 ottobre 2025 =

In Verona, Via Enrico Fermi n. 4, alle ore: 15.15.

Avanti a me dott. Nicola Marino, Notaio in Bovolone, iscritto al Collegio Notarile di Verona, è presente il signor:

- **GAMBERONI PAOLO**, nato a Verona il 30 dicembre 1956, domiciliato per la carica in Verona, Via Enrico Fermi n. 4, che interviene al presente atto nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni con denominazione **"CREACTIVES GROUP SPA"**, con sede in Verona, Via Enrico Fermi n. 4, capitale sociale deliberato Euro 351.000,50 (trecentocinquantunomila virgola cinquanta), codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle Imprese di Verona 03853971202, società con azioni negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan - segmento professionale con decorrenza dal 7 marzo 2023.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, ai sensi dell'art. 12.3 dello statuto sociale vigente, l'assemblea straordinaria della società **"CREACTIVES GROUP SPA"**, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

**PARTE ORDINARIA**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2025, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.4 Nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione.

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Approvazione di un piano di *stock option* denominato "Piano di stock option Creactives Group 2025-2030". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**PARTE STRAORDINARIA**

**REGISTRATO ALL'UFFICIO  
DELLE ENTRATE DI  
VERONA  
IL 12/11/2025  
N. 38991 serie 1T  
ESATTI €. 200,00  
IL DIRETTORE**

1. Proposta di aumentare il capitale sociale con esclusione

del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo pari a Euro 340.095, comprensivo di sovrapprezzo, e mediante emissione di massime n. 680.190 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale a servizio del piano di stock option denominato "Piano di stock option Creactives Group 2025-2030". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili fino a massimi Euro 20.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 16.1 dello statuto vigente, assume la presidenza dell'assemblea, il Presidente del consiglio di amministrazione, il quale chiede a me notaio di fungere da segretario verbalizzante.

Il comparente, nella suindicata veste, constata e mi chiede di far constare, preliminarmente alla trattazione dell'ordine del giorno, quanto segue:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato per estratto sul quotidiano **Italia Oggi in data 10 ottobre 2025**, nonché dalla data medesima in forma integrale **sul sito internet della società**, ai sensi dell'art. 12.3 dello statuto vigente;

- la presente assemblea straordinaria è qui riunita in prima convocazione;

- la parte ordinaria è stata prima d'ora verbalizzata senza l'intervento notarile e pertanto invita me notaio a verbalizzare unicamente la parte straordinaria dell'ordine del giorno;

- nel citato avviso di convocazione si dà atto che, come consentito dall'art. 14 dello statuto sociale vigente, l'intervento dei soci possa avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e che la legittimazione all'intervento in assemblea degli azionisti aventi diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi e nei termini di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, rilasciata in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea e quindi alla data del **16 ottobre 2025**.

In particolare, prosegue il Presidente:

- le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti degli intermediari successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea;

- la comunicazione degli intermediari dovrà pervenire alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea e pertanto entro il **22 ottobre 2025**.

In detto avviso si precisava che restava tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni fossero pervenute alla società oltre il predetto termine purchè entro l'inizio dei lavori assembleari;

- la comunicazione alla società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto;

- non sono previste procedure di voto segreto, per corrispondenza o con mezzi elettronici;

- ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea è stato messo in grado di farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si sarebbe potuto utilizzare il modulo di delega reperibile presso la sede legale in Verona, Via Enrico Fermi n. 4, e/o sul sito *internet* della Società [www.creatives.com](http://www.creatives.com). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante;

- le deleghe dovevano essere trasmesse alla Società mediante comunicazione elettronica all'indirizzo *e-mail* [info@creativesgroup.com](mailto:info@creativesgroup.com).

Il Presidente mi dichiara e mi chiede di verbalizzare che risultano intervenuti in assemblea i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

.) il Presidente signor **GAMBERONI PAOLO**, sopra generalizzato;  
. **GROSSO MASSIMO**, nato a Desio (MI) il 17 febbraio 1974;  
. **MERLO SAVERIO**, nato a Bosaro (RO) il 20 maggio 1951,  
. **GARIBOTTO ADRIANO**, nato a Santiago del Cile (Cile) il 9 febbraio 1957,

collegati in audio-video conferenza;

- che è presente il Collegio Sindacale nella persona dei signori:

.) **BENCIOLINI CHIARA**, nata a Negrar di Valpolicella il 9 agosto 1972, presidente del collegio sindacale, in presenza;

.) **GLISENTI GIOVANNI**, nato a Milano il 4 settembre 1956, sindaco effettivo, collegato in audioconferenza;

.) **TUNDO CRISTIAN**, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 25 ottobre 1972, sindaco effettivo, in audiovideo conferenza;

- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente

una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 9 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

.) **GAMBERONI PAOLO**, titolare di n. 2.135.136 (duemilionicentotrentacinquemilacentotrentasei) azioni, pari al 16,25% del capitale sociale;

.) **GARIBOTTO ADRIANO**, titolare di complessive n. 2.120.136 (duemilionicentoventimilacentotrentasei) azioni, pari al 16,13% del capitale sociale;

.) **BELLOMI FRANCESCO**, titolare di n. 1.409.190 (unmilionequattrocentonovemilacentonovanta) azioni, pari al 10,72% del capitale sociale;

.) **GROSSO MISHA**, titolare di n. 954.004 (novecentocinquantaquattromilaquattro) azioni, pari al 7,26% del capitale sociale;

.) **SICA GIANDOMENICO**, titolare di n. 1.049.500 (unmilionequarantanovemilacinquecento) azioni, pari al 7,99% del capitale sociale;

.) **"ADD VALUE GROUP S.R.L."**, titolare di complessive n. 2.108.332 (duemilionicentoottomilatrecentotrentadue) azioni, pari al 16,04% del capitale sociale;

- che la Società non possiede azioni proprie;

- che hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti in possesso di certificazioni rilasciate dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea, ossia il 16 ottobre 2025, per cui le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti dell'intermediario successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Si Precisa che le comunicazioni dell'intermediario attestanti la legittimazione all'intervento in assemblea sono pervenute alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea e pertanto entro il **22 ottobre 2025**, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni fossero pervenute alla società oltre il predetto termine purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.

Il Presidente dichiara che sono presenti in proprio o per delega acquisita agli atti della società, i soci aventi diritto di voto titolari complessivamente di n. **8.830.000 (ottomilioniottocentotrentamila)** azioni, pari al 67,189% (sessantasette virgola centottantanove per cento) di tutte le azioni emesse dalla società nella persona dei signori:

.) **GAMBERONI PAOLO**, titolare di n. 2.135.136

(duemilionicentotrentacinquemilacentotrentasei) azioni - **in**

**presenza;**

.) **GARIBOTTO ADRIANO**, titolare di complessive n. 2.115.136 (duemilionicentoquindicimilacentotrentasei) azioni, **in**

**audiovideo conferenza;**

.) **BELLOMI FRANCESCO**, titolare di n. 1.409.190 (unmilionequattrocentonovemilacentonovanta) azioni -

**collegato in audioconferenza;**

.) **LUZI CRIVELLINI STEFANO**, titolare di n. 256.206 (duecentocinquantaseimiladuecentosei) azioni - **in presenza;**

.) **GROSSO MISHA**, titolare di n. 950.000 (novecentocinquantamila) azioni qui rappresentato dal delegato Francesco Bellomi - **collegato in audioconferenza;**

.) **"ADD VALUE GROUP S.R.L."**, titolare di complessive n. 1.964.332

(unmilionenovecentosessantaquattromilatrecentotrentadue)

azioni, rappresentata dal consigliere signor Corrado Creston in forza di delibera del consiglio di amministrazione in data 23 ottobre 2025, - **in audiovideo conferenza;**

quali risultano **dall'elenco presenze** che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**.

Il Presidente dell'assemblea pertanto dichiara:

- di aver accertato la legittimazione all'intervento nonché al diritto di voto degli intervenuti;

- che sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti preliminari;

- che non sono state richieste integrazioni all'ordine del giorno, né poste domande sull'ordine del giorno nei termini previsti dall'avviso di convocazione.

Il Presidente richiede a me notaio di ricevere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea dei soci per la sola parte straordinaria avendo prima d'ora discusso e deliberato sulla parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria il Presidente dell'assemblea richiama la relazione del Consiglio di Amministrazione già depositata presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della società ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prendere visione, la quale in modo sintetico prevede un piano di *stock option* denominato "Piano di stock option Creactives Group 2025-2030" ("**Piano di Stock Option**" o "**Piano**") riservato in linea di massima ad amministratori, collaboratori e consulenti della Società e del Gruppo che saranno puntualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società medesima ("**Beneficiari**"), dando atto che la Società, in coerenza con le prassi diffuse anche in ambito internazionale, ritiene che il Piano di Stock Option costituisce uno strumento in grado di focalizzare l'attenzione dei Beneficiari verso fattori di

interesse strategico, favorendo la fidelizzazione e incentivando la permanenza in seno alla Società e al Gruppo di soggetti di particolare rilievo per lo sviluppo delle strategie sociali e di Gruppo.

In particolare, attraverso il Piano l'organo amministrativo si propone l'intento di:

(i) determinare un rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari ed altre componenti della remunerazione coerente con la pratica delle società quotate in Italia;

(ii) aumentare il livello di *retention* aziendale per le risorse ritenute chiave dalla Società in funzione del loro attuale ruolo ovvero delle loro potenzialità future in azienda;

(iii) collegare la remunerazione dei Beneficiari alla creazione di valore per gli azionisti della Società e del Gruppo, focalizzandone l'attenzione verso fattori di interesse strategico;

(iv) migliorare la competitività della Società e del Gruppo sul mercato del lavoro, fidelizzando le risorse chiave.

Il Piano si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati dalla Società per integrare la componente fissa del pacchetto retributivo delle risorse strategiche attraverso componenti variabili connesse al mantenimento del rapporto di lavoro e rappresenta uno strumento che consente di garantire un allineamento con gli interessi degli azionisti in un orizzonte di lungo termine, in linea con le *best practices* di mercato per le società quotate.

Il Presidente ricorda che l'assemblea in sede ordinaria ha approvato il piano di incentivazione denominato "**Piano di stock option Creactives Group 2025-2030**" e, richiamando la documentazione relativa allo stesso messa a disposizione dal consiglio di amministrazione, ricorda ai presenti che occorre procedere all'approvazione dell'aumento di capitale a servizio del predetto piano.

A tal fine, il Presidente propone all'Assemblea di approvare un aumento scindibile del capitale sociale, strumentale alla conversione di tali diritti, per massimi nominali Euro **13.603,80 (tredicimilaseicentotré virgola ottanta)** da attuarsi mediante emissione di un numero massimo di **680.190 (seicentottantamilacentonovanta)** nuove azioni ordinarie prive di valore nominale.

Le opzioni assegnate nell'ambito del "**Piano di Stock option Creactives Group 2025-2030**", potranno essere esercitate esclusivamente secondo i termini e le condizioni che verranno stabilite dal Regolamento del Piano.

Il Presidente dichiara, quindi, che nulla si oppone alla presente deliberazione di aumento di capitale a pagamento, in quanto sussistono tutti i presupposti per l'adozione della delibera, poichè l'attuale capitale sociale è

interamente sottoscritto e versato e non sussistono perdite risultanti dalle scritture contabili regolarmente tenute ai sensi di legge.

Terminata la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede all'esposizione della proposta di delibera:

*"L'assemblea straordinaria di Creactives Group S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto del parere del Collegio Sindacale redatto ai sensi dell'art. 2441, comma 6, Cod. Civ.*

**delibera**

1) *di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2030 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, Cod. Civ., di **euro 13.603,80 (tredicimilaseicentotré virgola ottanta)** con sovrapprezzo di euro 326.491,20 (trecentoventiseimilaquattrocentonovantuno virgola venti) e quindi per massimi **Euro 340.095 (trecentoquarantamilanovantacinque)** comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 680.190 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e aventi godimento regolare, ad un prezzo per azione pari a 0,50 Euro, di cui 0,02 a capitale ed euro 0,48 a sovrapprezzo da riservare ai beneficiari del piano di incentivazione denominato "**Piano di stock option Creactives Group 2025-2030**", da eseguirsi nei termini e alle condizioni del suddetto piano, con la precisazione che l'aumento avrà efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso;*

2) *di modificare lo statuto sociale introducendo la seguente clausola transitoria: "L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 27 ottobre 2025 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2030 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, Cod. Civ., di euro **13.603,80 (tredicimilaseicentotré virgola ottanta)** con sovrapprezzo di euro 326.491,20 (trecentoventiseimilaquattrocentonovantuno virgola venti) e quindi per complessivi massimi Euro **340.095 (trecentoquarantamilanovantacinque)** comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 680.190 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "**Piano di stock option Creactives Group 2025-2030**", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data";*

3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di procedere all'emissione in più tranche, nei termini e alle condizioni previste dal piano di incentivazione denominato "**Piano di stock option Creactives Group 2025-2030**", delle nuove azioni a servizio del piano medesimo e di effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 Cod. Civ. e il deposito di volta in volta dello statuto sociale*

*riportante l'ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 Cod. Civ."*

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e dà atto che sono presenti numero sei portatori di azioni, come da elenco su allegato, rappresentanti in proprio o per delega n. **8.830.000 (ottomilionioottocentotrentamila)** azioni pari al 67,189% (sessantasette virgola centottantanove per cento) delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Viene, quindi, posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con le operazioni di votazione.

A seguito della procedura della votazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 6 (sei) soci, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.830.000 (ottomilionioottocentotrentamila) azioni ordinarie;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara dunque che la proposta è approvata dalla totalità dei presenti.

Esce dall'assemblea il sindaco Cristian Tundo.

\*\*\*\*\*

**Sul secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente dà atto che il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'assemblea dei soci di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega, come di seguito descritta, da esercitarsi entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa ("**Delega**").

Si ricorda che la delega ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile precedentemente conferita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria del 28 ottobre 2020 scade in data odierna.

1. Oggetto della Delega

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2443 e 2420-ter Cod. Civ. ed in conformità allo Statuto, l'Assemblea può attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà:

- a) di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa;
- b) di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data della delibera

assembleare di conferimento della delega stessa (in tal caso, la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale).

Nel caso in cui la Delega sia esercitata escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, prima e seconda parte, e 5 dell'art. 2441 Cod. Civ., all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell'art. 2441 Cod. Civ. e lo Statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della Delega.

In particolare, la Delega è ampia e generale e comprende le facoltà di:

1) ai sensi degli artt. 2443 e 2349 Cod. Civ.:

(i) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie: a) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o b) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo e secondo periodo, 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige) e 8 (vale a dire in sottoscrizione ai dipendenti) dell'art. 2441 Cod. Civ.;

(ii) abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali *warrant* o *bonus shares* o altri strumenti di *equity* o quasi *equity* che in generale diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ.) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 Cod. Civ.;

(iii) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei *warrant* o degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di *warrant* o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 Cod. Civ. ovvero alle obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ.);

(iv) aumentare in una o più volte il capitale sociale, in via gratuita, mediante emissione di azioni ordinarie da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 Cod. Civ. anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;

(v) chiedere l'ammissione a quotazione dei *warrant* e/o degli strumenti finanziari e/o delle obbligazioni di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo previsto dal Codice Civile) (**"Delega sub 1"**);

2) ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ.:

(i) emettere, in una o più *tranche*, obbligazioni convertibili: a) da offrirsi in opzione agli aventi diritto; e/o b) da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 Cod. Civ., deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione;

(ii) abbinare gratuitamente a tali obbligazioni eventuali *warrant* o *bonus shares* o altri strumenti di *equity* o quasi *equity* che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o ulteriori obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ.) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 Cod. Civ.;

(iii) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei *warrant* o degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di *warrant* o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 Cod. Civ. ovvero alle obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ.);

(iv) chiedere l'ammissione a quotazione delle obbligazioni di cui sopra e/o dei correlati *warrant* o strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo di cui al Codice Civile) ("**Delega sub 2**").

#### 2. Motivazione della Delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società per reperire le risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della Società ed è volta a perseguire la relativa strategia di investimento, nonché permette di cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie per cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

La Delega è dunque motivata dal fine di rispondere anche in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di

raccolta di nuove risorse a supporto del percorso di crescita e sviluppo del gruppo Creactives Group.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo e secondo periodo, e 5 dell'art. 2441 Cod. Civ., a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le previsioni di legge e regolamentari applicabili).

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, si precisa che:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 Cod. Civ. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del numero di azioni preesistente, a condizione che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri),

quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società

finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Creactives Group e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di *partnership* e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Creactives Group e che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e il Consiglio di Amministrazione pubblici una relazione da cui emergano le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, oggetto di pubblicità secondo quanto previsto ai sensi della medesima disposizione;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 Cod. Civ. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Creactives Group e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di *partnership* e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Creactives Group;

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 Cod. Civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da quest'ultima controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di *work for equity* o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 Cod. Civ. e,

quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

Le considerazioni sopra riportate sono valide, *mutatis mutandis*, anche con riguardo al conferimento della Delega relativamente all'emissione di obbligazioni convertibili ex art. 2420-ter Cod. Civ., salvo che per l'incidenza sul flottante, che in tal caso, pur ricorrendo, rappresenta un effetto secondario legato ai tempi e all'effettivo esercizio del diritto di conversione.

La facoltà di abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emissione e/o alle obbligazioni convertibili eventuali *warrant* o altri strumenti finanziari (comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio di tali *warrant* o strumenti finanziari), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni o obbligazioni, anche convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ex art. 2420-ter Cod. Civ.) e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l'offerta agli Azionisti e/o al mercato in genere. Resta peraltro inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

La facoltà di procedere ad aumenti di capitale "gratuiti" trova invece giustificazione nella possibilità di procedere all'implementazione di piani di incentivazione con funzione di *retention* e di *attraction* di personale chiave per la Società, potendo disporre di uno strumento ragionevolmente flessibile a tal fine.

Infine, la facoltà di aumentare il capitale sociale e/o di emettere obbligazioni convertibili, entrambi eventualmente anche *cum warrant* (aventi le caratteristiche sopra descritte), ovvero di emettere *warrant* o altri strumenti finanziari (aventi le caratteristiche sopra descritte) da assegnare insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 Cod. Civ. o alle stesse obbligazioni convertibili oggetto della Delega, potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero

manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

3. Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni, del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili nonché del rapporto di esercizio dei warrant o degli strumenti finanziari

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (o stabilire che esso debba avvenire a titolo gratuito), compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, nonché tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, mediante consegna di azioni, ovvero tramite una combinazione delle due modalità). Al Consiglio di Amministrazione verrebbe, poi, attribuita la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

In particolare, per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle Deleghe ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter Cod. Civ., il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ. (o a ciascuna sua *tranche*), anche al servizio di eventuali *warrant* e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche *cum warrant* ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ. (o a ciascuna loro *tranche*), sarà determinato dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Creactives Group, dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché delle manifestazioni di interesse ricevute, delle indicazioni e raccomandazioni ricevute dal Global Coordinator e di quant'altro necessario per il buon esito dell'operazione, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo e secondo periodo, 5, 6 e 8 Cod. Civ., ove applicabili.

Resta fermo che, in occasione di ciascun eventuale esercizio

della Delega, il Consiglio di Amministrazione di Creactives

Group predisporrà le necessarie relazioni illustrative, ove verranno esposti gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli elementi sopra indicati nonché le ragioni dell'eventuale esclusione del diritto di opzione, a valere sulla singola operazione.

4. Durata della Delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari a **5 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare**, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

5. Ammontare della Delega

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub 2) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo di Euro **20.000.000 (ventimilioni/00), comprensivo di sovrapprezzo.**

Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub 2) e/o dell'esercizio dei warrant o strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della Delega non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo (unitariamente inteso).

6. Godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale eseguito in esercizio della Delega avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

7. Modifica dello statuto sociale

Di modificare l'art. 5 dello statuto sociale introducendo le seguenti clausole transitorie:

*"L'assemblea straordinaria in data 27 ottobre 2025 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:*

*(A) ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 Cod. Civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 20.000.000 (ventimilioni/00), mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano*

diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 Cod. Civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 Cod. Civ. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o

quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio

di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 Cod. Civ., per un ammontare nominale massimo di Euro 20.000.000 (ventimilioni/00), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristiche degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di

amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter Cod. Civ., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (a) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Creactives Group S.p.A., dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché delle manifestazioni di interesse ricevute, delle indicazioni e raccomandazioni ricevute dal Global Coordinator e di quant'altro necessario per il buon esito dell'operazione, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo e secondo periodo, 5, 6 e 8 Cod. Civ., ove applicabili; (b) per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo e secondo periodo, e/o 5 Cod. Civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, Cod. Civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, Cod. Civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'art. 2441 Cod. Civ. potranno avere luogo unicamente qualora il numero di azioni di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo Cod. Civ. e ciò sia confermato con le modalità di

cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo Cod. Civ.; le azioni le azioni di nuova emissione devono inoltre essere offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Creactives Group S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 Cod. Civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Creactives Group S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (4) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 Cod. Civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 Cod. Civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei

destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo".

Terminata la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede all'esposizione della proposta di delibera:

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Creactives Group S.p.A., udita l'esposizione del Presidente ed esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

**delibera**

**1)** di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, rispettivamente, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, anche con esclusione del diritto di opzione o a titolo gratuito ai sensi degli articoli 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 Cod. Civ., e/o ad emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, entro il termine di 5 anni (cinque) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 26 ottobre 2030 e fino a un importo massimo di Euro 20.000.000 (ventimilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, introducendo nell'art. 5 dello Statuto Sociale le seguenti clausole transitorie, in sostituzione delle clausole transitorie relative alla deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria in data 28 ottobre 2020:

*"L'assemblea straordinaria in data 27 ottobre 2025 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:*

(A) ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 Cod. Civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 20.000.000 (ventimilioni/00), mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi

*diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell’art. 2441 Cod. Civ., anche al servizio: (1) dell’esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell’art. 2420-ter Cod. Civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell’art. 2410 Cod. Civ. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell’art. 2420-ter Cod. Civ. e/o autonomamente.*

*Ai fini dell’esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l’eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell’esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.*

*(B) Ai sensi dell’art. 2420-ter Cod. Civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 2441 Cod. Civ., per un ammontare nominale massimo di Euro 20.000.000 (ventimilioni/00), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati*

warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

*Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristiche degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.*

*Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter Cod. Civ., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (a) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Creactives Group S.p.A., dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché delle manifestazioni di interesse ricevute, delle indicazioni e raccomandazioni ricevute dal Global Coordinator e di quant'altro necessario per il buon esito dell'operazione, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo e secondo periodo, 5, 6 e 8 Cod. Civ., ove applicabili; (b) per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo e secondo periodo, e/o 5 Cod. Civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando*

*inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, Cod. Civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, Cod. Civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'art. 2441 Cod. Civ. potranno avere luogo unicamente qualora il numero di azioni di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo Cod. Civ. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo Cod. Civ.; le azioni le azioni di nuova emissione devono inoltre essere offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Creactives Group S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 Cod. Civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Creactives Group S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (4) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi*

*del comma 8 dell'art. 2441 Cod. Civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 Cod. Civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.*

*In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 20.000.000 (ventimilioni/00). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo";*

*2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio delle deleghe sopra conferite - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione di quanto sopra deliberato nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse."*

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e dà atto che sono presenti numero sei portatori di azioni, come da elenco su allegato, rappresentanti in proprio o per delega n. **8.830.000 (ottomilionioottocentotrentamila)** azioni pari al 67,189% (sessantasette virgola centottantanove per cento) delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Viene, quindi, posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con le operazioni di votazione.

A seguito della procedura della votazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 6 (sei) soci, rappresentanti in proprio o per delega n. 8.830.000 (ottomilioniottocentotrentamila) azioni ordinarie;

- contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara dunque che la proposta è approvata dalla totalità dei presenti.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore: 15.45.

Il Presidente mi chiede di allegare al presente verbale sotto la lettera "**B**", il testo dello statuto sociale con le predette deliberazioni.

\*\*\*\*\*

Il comparente autorizza il notaio rogante al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e a comunicare i dati medesimi anche a terzi in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto.

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati.

Spese e tasse del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano e da me letto al comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore: 15.50.

Consta il presente atto di sette fogli, scritti per intere facciate ventiquattro e sin qui della venticinquesima.

Firmato: Paolo Gamberoni

Firmato: Nicola Marino Notaio



**Allegato "B" all'atto n. 14710 di raccolta**

**STATUTO**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**

**Articolo 1 - Denominazione**

1.1 La Società è denominata "Creactives Group S.p.A."

**Articolo 2 - Sede**

2.1 La Società ha sede nel comune di Verona (VR).

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci.

**Articolo 3 - Oggetto**

3.1 La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e più specificatamente, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 179/2012 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti, servizi e soluzioni software innovative e ad alto valore tecnologico, direttamente o per il tramite di società partecipate e/o controllate.

La Società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie alla prevalente:

- assumere, sia in Italia che all'estero, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni, interessenze in altre società od enti, italiani ed esteri, pubblici e privati attive nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, quindi, acquistare, detenere e gestire in conto proprio diritti partecipativi, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di tali società od enti, con un tassativo divieto che tale attività di assunzione di interessenze o partecipazioni sia esercitata nei confronti del pubblico e che la detenzione e gestione di diritti possa configurarsi come attività fiduciaria;

- fornire ad enti e/o società controllate, collegate o controllanti, comunque partecipate sia direttamente che indirettamente, ed a società terze, servizi di consulenza strategica, erogati con l'ausilio dei più moderni strumenti di collaborazione digitale, nel campo dell'amministrazione, finanza e controllo, corporate development, M&A, investor relations, corporate finance, gestione della compliance, con espressa esclusione delle attività comunque precluse o riservate ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente.

- la ricerca e sviluppo, realizzata individualmente o in rapporto con università, enti e consorzi di ricerca, pubblici e privati, tesa a mantenere in azienda una continua innovazio-

ne di conoscenze e tecnologie con espressa esclusione dello svolgimento di attività riservate ad iscritti in albi od elenchi professionali.

In via non prevalente ed al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la società può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, locativa, ipotecaria, finanziaria e di credito, nella misura in cui tali attività non siano esercitate nei confronti del pubblico, restando in ogni caso escluse la raccolta di risparmio, la intermediazione mobiliare e finanziaria ed ogni altra attività riservata per legge a particolari categorie di operatori.

#### **Articolo 4 - Durata**

4.1 La durata della Società è fissata fino al 30 (trenta) giugno 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

### **TITOLO II - CAPITALE, AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI, RECESSO**

#### **Articolo 5 - Capitale e azioni**

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 288.356 (duecentottantottomilatrecentocinquantasei), diviso in n. 13.142.000 (tredicimilionicentoquarantaduemila) azioni, prive di indicazione espressa del valore nominale.

5.2 In data 13 ottobre 2025 il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega attribuita dall'assemblea straordinaria in data 28 ottobre 2020, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 2.464.125 (duemilioni quattrocentosessantaquattromilacentocinquante), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da offrire in opzione entro il termine finale del 30 giugno 2026.

5.3 L'assemblea straordinaria in data 27 ottobre 2025 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 Cod. Civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 20.000.000 (ventimilioni), mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei

commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 Cod. Civ., anche al servizio:

(1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 Cod. Civ. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

(B) ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del Consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte -

del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.

2441 Cod. Civ., per un ammontare nominale massimo di Euro 20.000.000 (ventimilioni), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristica degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter Cod. Civ., il Consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (a) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione

della delega ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Creatives Group S.p.A., dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché delle manifestazioni di interesse ricevute, delle indicazioni e raccomandazioni ricevute dal Global Coordinator e di quant'altro necessario per il buon esito dell'operazione, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo e secondo periodo, 5, 6 e 8 Cod. Civ., ove applicabili; (b) per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo e secondo periodo, e/o 5 Cod. Civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, Cod. Civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, Cod. Civ.:

(1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 Cod. Civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'art. 2441 Cod. Civ. potranno avere luogo unicamente qualora il numero di azioni di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo Cod. Civ. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo Cod. Civ.; le azioni le azioni di nuova emissione devono inoltre essere offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Creatives Group S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima,

in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 Cod. Civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Creactives Group S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (4) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 Cod. Civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 Cod. Civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 20.000.000 (ventimilioni). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanzia-

ri correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

5.4 L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 27 ottobre 2025 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2030 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, Cod. Civ., di euro **13.603,80 (tredicimilaseicentotré virgola ottanta)** con sovrapprezzo di euro 326.491,20 (trecentoventiseimilaquattrocentonovantuno virgola venti) e quindi per complessivi massimi Euro **340.095 (trecentoquarantamilanovantacinque)** comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 680.190 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "**Piano di stock option Creactives Group 2025-2030**", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.

5.5 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di Azioni Ordinarie ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 Cod. Civ..

5.6 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le Azioni Ordinarie della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ..

5.7 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

#### **Articolo 6 - Categorie di azioni e strumenti finanziari**

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

6.2 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

6.3 La Società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di obbligazioni è attribuita al consiglio di amministrazione.

6.4 Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, in-

ter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, le modalità di circolazione.

6.5 L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

#### **Articolo 7 - Identificazione degli azionisti**

7.1 La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-duodecies, D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

7.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno il 1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.

#### **Articolo 8 - Diritto di recesso**

8.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

8.2 Il recesso, tuttavia, non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

### **TITOLO III - COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E OPA ENDOSOCIETARIA**

#### **Articolo 9 - Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti**

9.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.

9.2 Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche

indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili;

(iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

9.3 Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

9.4 La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

9.5 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

9.6 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

#### **Articolo 10 - OPA Endosocietaria**

10.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richia-

mate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 del TUF, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106 comma 1-bis ("Soglia OPA"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

10.4 Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

10.5 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

10.6 Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto e la Di-

disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

10.7 L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto.

10.8 La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

10.9 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica di acquisto precedente.

10.10 La disciplina di cui alle norme TUF richiamate è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello statuto.

#### **TITOLO IV - ASSEMBLEA**

##### **Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea**

11.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

11.3 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

11.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare sepa-

ratamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca

almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente articolo 11.4.

11.5 L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

11.6 Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

#### **Articolo 12 - Convocazione**

12.1 L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

12.2 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

12.3 La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "Il Fatto Quotidiano" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito internet della Società.

12.4 Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

12.5 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni

dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.6 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Articolo 13 - Intervento all'Assemblea**

13.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

13.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

13.3 La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

#### **Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione**

14.1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predispo-

sta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

14.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 15 - Rappresentanza in Assemblea**

15.1 Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

#### **Articolo 16 - Svolgimento dell'Assemblea**

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o in mancanza da un Vice Presidente, se nominato, o in mancanza da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

16.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **Articolo 17 - Verbale dell'Assemblea**

17.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

### **TITOLO V - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

#### **Articolo 18 - Consiglio di amministrazione**

18.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) componenti.

L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

18.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indi-

pendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

18.3 Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

#### **Articolo 19 - Nomina e sostituzione degli amministratori**

19.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

19.2 Fino a quando le azioni della società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

19.3 Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

19.4 Ciascuna lista con un numero di candidati superiore a 3 deve contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta

la propria candidatura;

e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

19.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

19.7 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

19.8 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione, e il consiglio di amministrazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

19.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

19.10 All'elezione del Consiglio di amministrazione si procede - fatto comunque salvo quanto previsto dalle condizioni, successivamente elencate, per il rispetto del numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza - come segue: (a) al termine della votazione, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da 1 (uno) a 9 (nove) in coerenza con il numero di amministratori da eleggere; (b) i quozienti ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione dei candidati previsto dalla lista; (c) quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente; e (d) risultano eletti i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

19.11 Qualora, ad esito della procedura del precedente paragrafo 19.10, non sia stato nominato alcun amministratore indipendente, sarà nominato amministratore indipendente in sostituzione del candidato che abbia ottenuto il quoziente più

basso della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il primo candidato indipendente non eletto elencato nella medesima lista.

Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

19.12 Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore oppure tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea nell'osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

19.13 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

19.14 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

19.15 Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la presenza di uno o due amministratori indipendenti, a seconda del numero dei consiglieri definito dall'assemblea, ai sensi del presente statuto.

19.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

19.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2386 Cod. Civ., purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM.

19.18 Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui

apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, la nomina avverrà ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ..

19.19 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

19.20 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tale requisito sia quello di indipendenza e residui in Consiglio di Amministrazione almeno un altro membro in possesso del medesimo requisito.

19.21 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### **Articolo 20 - Adunanze del Consiglio**

20.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

20.2 La convocazione viene fatta con lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

20.3 In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto e non si siano opposti.

20.4 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

20.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

20.6 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

20.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti

sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

20.8 Il presidente del consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del consiglio di amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

#### **Articolo 21 - Poteri di gestione**

21.1 Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

21.2 All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, Cod. Civ..

#### **Articolo 22 - Delega di attribuzioni**

22.1 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

22.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Il segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 23 - Rappresentanza della Società**

23.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

23.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

23.3 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Articolo 24 - Compensi degli amministratori**

24.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

24.2 L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

24.3 L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### **Articolo 25 - Collegio sindacale**

25.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 Cod. Civ.

25.2 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

25.3 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

25.4 Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

#### **Articolo 26 - Nomina e sostituzione dei sindaci**

27.1 La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

26.2 Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per

delega a uno di essi), devono contenere un numero di candida-

ti non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La società, almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

26.3 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

26.4 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

26.5 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

26.6 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea

certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

26.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.8 All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 1 (uno) e 2 (due) della lista che ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato di cui al presente comma.

26.9 Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà a una nuova votazione. In caso di ulteriore parità tra le liste poste in votazione, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

26.10 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

26.11 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

26.12 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

26.13 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

26.14 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea o, nel caso di cessazione del sindaco effettivo appartenente alla lista risultata seconda per numero di voti, il sindaco supplente più anziano.

26.15 Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presi-

denza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

26.16 In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

26.17 Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

26.18 L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.

#### **Articolo 27 - Revisione legale dei conti**

27.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### **TITOLO VI - BILANCIO**

#### **Articolo 28 - Esercizi sociali e bilancio**

28.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Firmato: Paolo Gamberoni

Firmato: Nicola Marino Notaio